



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7671 del 2020, proposto da

Snaitech s.p.a. (già Snai s.p.a.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Annalisa Lauteri e Luigi Medugno, con domicilio digitale in atti;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento della Direzione Ufficio Gioco a Distanza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prot. AAMS/ADMUC/Registro Ufficiale n. 338825 del 30 settembre 2020, trasmesso a mezzo PEC in pari data, secondo cui *“la convenzione di concessione n. 15215, di cui è titolare codesta società Snaitech spa (già Snai spa), sottoscritta in data 11 ottobre 2011, ha una durata di nove anni, così come*

disposto dall'art. 24, comma 13 lettera a) della legge 7 luglio 2009, e pertanto scadrà il 10 ottobre 2020. In relazione a tanto, si dispone l'interruzione della raccolta di gioco, dal giorno successivo a quello della scadenza, fermi restando tutti gli adempimenti ancora dovuti da parte di codesto concessionario in relazione al rapporto concessorio venuto a scadenza”;

- di ogni altro atto allo stesso presupposto, conseguente coordinato e/o connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020, tenuta tramite collegamento da remoto, la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare ed impregiudicata ogni diversa valutazione demandata al merito, sussistono profili di dubbio – peraltro già espressi in sede di adozione del decreto cautelare *ex art. 56 c.p.a.* - sull'interpretazione seguita dall'Agenzia resistente nel disporre l'interruzione della raccolta del gioco dal giorno successivo alla scadenza della concessione in questione, alla luce della previsione normativa di cui all'art. 1, comma 935, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. *“Legge di stabilità 2016”*), ai sensi del quale è previsto il progressivo *“allineamento temporale, al 31 dicembre 2022 di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a distanza”* in essere al momento della sua entrata in vigore;

Rilevato che sono in corso audizioni parlamentari in vista dell'adozione della legge

di bilancio del 2021 volte a prevedere, nell'ambito di un più ampio "*riordino del settore dei giochi pubblici*", una proroga espressa delle concessioni di cui si discorre, anche al fine di consentire l'effettuazione delle gare previste per il 2020 - il cui espletamento è stato rinviato a causa dell'emergenza sanitaria - e di garantire un adeguato gettito fiscale, altrimenti comportando le concessioni scadute e non rinnovabili la perdita dei relativi introiti erariali;

Ritenuto, pertanto, che la domanda di sospensione del provvedimento impugnato è meritevole di accoglimento, con conseguente possibilità per la parte ricorrente di proseguire, nelle more della definizione nel merito del presente giudizio, nell'attività di raccolta del gioco a distanza da essa gestita in virtù della concessione in epigrafe, ciò rispondendo all'obiettivo di garantire la continuità del relativo servizio pubblico, in ossequio agli interessi erariali, alla tutela occupazionale e a quella dei giocatori;

Ritenuto opportuno fissare sin da ora l'udienza pubblica del 6 ottobre 2021 per la trattazione nel merito del gravame;

Ritenuto, infine, che sussistono giusti motivi, in considerazione della complessità della questione esaminata, per compensare integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) accoglie l'istanza cautelare, per l'effetto sospendendo nei sensi di cui in motivazione il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Fissa per la trattazione del merito del giudizio l'udienza pubblica del 6 ottobre 2021, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020,

tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore

Luca Iera, Referendario

L'ESTENSORE
Eleonora Monica

IL PRESIDENTE
Francesco Riccio

IL SEGRETARIO